



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 03/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 454

Comune di Lecce (LE) - Variante al P.R.G. per esecuzione sentenza TAR Lecce n. 156/09, area ditta Pellegrino Piero. DCC n. 53/2009 e n. 27/2010. Rinvio.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Lecce, dotato di PRG vigente, con nota prot. Inf. n. 83227 del 22.06.2010, acquisita presso lo scrivente Servizio con prot. n. 9304 del 27/10/2008, ha inviato copia degli atti relativi alla variante allo strumento urbanistico generale concernente “Esecuzione Sentenza Tar Puglia - 1^a Sez. n. 156/09 su ricorso promosso da Pellegrino Piero”.

Elenco degli atti trasmessi in copia:

1. Delibera di C.C. n. 53 del 30/06/2009 di adozione della variante al P.R.G.;
 2. atti stragiudiziali di diffida 12.09.05 e 23.11.07;
 3. note dirigenziali 27.01.06 prot. 10041 e 11.07.08 prot. 87933;
 4. nota avvocatura prot. 89247/08, con allegato ricorso TAR Puglia;
 5. nota avvocatura prot. 136834/09, con allegato ricorso TAR Puglia;
 6. Ordinanza TAR n. 1001/08;
 7. nota Dirigenziale prot. 150961/08 di riscontro all'Ordinanza TAR n. 1001/08;
 8. Sentenza TAR Puglia n. 156/09;
 9. Delibera di C.C. n. 80 del 30.03.1997;
 10. Delibera di C.C. n. 113 del 21.12.2005;
 11. Delibera di G.R. n. 1328 del 03.08.2007;
 12. nota Dirigenziale prot. 109511/09 di deposito della Delibera di C.C. n. 53/09 presso il TAR Puglia;
 13. certificazione del Segretario Comunale del 29.09.09 di avvenuto deposito e pubblicazione;
 14. opposizione alle Delibere n. 48 del 24.06.2009, n. 52 del 30.06.2009 e n.53 del 30.06.2009;
 15. Delibera di C.C. n. 27 del 26.04.2010 di “Esame delle Osservazioni” ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 56/80;
 16. relazione istruttoria del 08.03.2010;
 17. parere Dirigenziale del 08.03.2010;
 18. Verbali 3^a CUC n. 30 del 06.04.2009, n. 31 del 08.04.2009 e n. 18 del 16.03.2010;
- oltre ai seguenti elaborati:
19. Tav. C9 - Zonizzazione “All. A”;
 20. Tav. D9 - Calcolo delle aree “All. B”;
 21. Stralcio catastale “All. C”;
 22. Rilievo aerofotogrammetrico “All. D”.

La delibera di C.C. n. 53/2009, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa è stata presentata una sola osservazione.

La variante proposta, sulla base di quanto rilevato dalla narrativa della citata deliberazione consiliare, è relativa alla riqualificazione urbanistica del terreno di proprietà del Sig. Pellegrino Piero, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia Sez. 1^a di Lecce, essendo detto terreno oggetto di decadenza delle previsioni vincolistiche di cui al P.R.G. vigente.

In particolare con la Delibera di C.C. n. 53/2009 vengono reiterate, per il terreno di cui trattasi, le originarie destinazioni urbanistiche già previste nel P.R.G., così come di seguito riportato:

“- confermare, per l’area classificata dal PRG come “Zona per la Viabilità”, l’originaria destinazione di “Zona per la Viabilità”, normata dall’art. 115 delle N.T.A. di PRG;

- confermare, per l’area classificata dal PRG “Fasce ed aree di rispetto delle rete viaria” l’originaria destinazione di “Fasce ed aree di rispetto delle rete viaria”, normata dall’art. 117 delle N.T.A. di PRG””.

Gli atti in questione sono stati oggetto di apposita relazione istruttoria del SUR che con relazione n. 18 del 22-11-2011 ha espresso parere negativo alla proposta di variante al PRG rinviando “al Comune di Lecce il provvedimento di cui trattasi privo dell’approvazione regionale, con la prescrizione che lo stesso Comune provveda ad una nuova classificazione delle aree interessate tenendo in opportuno conto la effettiva ricognizioni fisico-giuridica dello stato dei luoghi.”

Successivamente gli atti, unitamente alla citata relazione del SUR n. 18 del 22-11-2011, sono stati sottoposti alle valutazioni del CUR per gli adempimenti di competenza.

Il Comitato Urbanistico Regionale, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/80, nell’adunanza del 07-12-2011 con parere n. 36/2011, si è così testualmente espresso:

“Esprime parere negativo all’argomento

ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/80, facendo proprie in toto le risultanze istruttorie e la proposta di rinvio di cui alla relazione SUR n. 18 del 22-11-2011”.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.””

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RINVIARE, per le motivazioni di cui al parere del CUR n. 36/2011 del 07-12-2011, parte integrante del presente provvedimento, la Variante al P.R.G. del Comune di Lecce (LE), "Esecuzione Sentenza Tar Puglia - 1ª Sez. n. 156/09 su ricorso promosso da Pellegrino Piero" di cui alla Delibera di C.C. n. 53 del 30/06/2009.

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lecce (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola